

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUTI E IL COMUNE DI LUCCA  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno 2022 il giorno     del mese di     tra :

il Comune di Lucca, Codice fiscale/Partita IVA 00378210462 legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Mario Pardini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, autorizzato a ciò con deliberazione del Consiglio Comunale n.             del

il Comune di Buti, provincia di Pisa, Codice fiscale/Partita IVA 00162600506 legalmente rappresentato dal Sindaco dott.ssa Arianna Buti, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, autorizzato a ciò con deliberazione del Consiglio Comunale n.             del

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO CHE

L'Amministrazione comunale di Lucca con deliberazione del Consiglio comunale n.     del     , dichiarata immediatamente eseguibile, e l'Amministrazione comunale di Buti con delibera del Consiglio comunale n.     del     , parimenti dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1197;

ART.1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Lucca e di Buti stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Lucca assume la veste di Comune capo convenzione, entro il quale viene fissata la sede municipale del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

### ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete, d'intesa con il Sindaco del Comune di Buti, la nomina e la revoca del Segretario comunale, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465. Qualora il Sindaco del Comune di Buti non condivida la scelta del Segretario comunale, l'ente potrà recedere dalla presente convenzione.

Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza della normativa vigente in materia di nomina dei Segretari comunali. Si conviene, in questa fase di attuazione del servizio, che il Segretario comunale in servizio presso il Comune di Lucca (Capoconvenzione) venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata, previo rilascio del relativo nulla-osta da parte dell'Autorità competente. La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario comunale.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, secondo capoverso del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato: in tal caso, il Sindaco del predetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco del Comune Capo-convenzione l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune di Lucca (Capo-convenzione), sentito il Sindaco di Buti, provvederà altresì:

- ad indicare al competente organismo i casi di assenza del Segretario comunale per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per congedi parentali o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;
- ad autorizzare il Segretario comunale a compiere missioni per conto del Servizio di segreteria convenzionata. Diversamente, ogni Sindaco provvederà ad autorizzare il Segretario comunale per espletare le missioni per conto del proprio Ente.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n.150/99, n.164/2000, n.17/2003 e n. 278/2003 dell'Agenzia Segretari Comunali.

### ART. 4 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti

stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

#### ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE E RAPPORTI FINANZIARI TRA I DUE COMUNI

Al trattamento economico spettante al Segretario comunale provvede complessivamente il Comune di Lucca (Capoconvenzione), salvo richiesta di rimborso al Comune di Buti delle sue spettanze. A tal fine il Comune di Buti comunica al Comune Capoconvenzione eventuali incarichi aggiuntivi che possono dar luogo al previsto incremento della indennità di posizione.

Il Comune di Buti, a sua volta, corrisponderà al Comune di Lucca la quota a proprio carico in quattro rate trimestrali, delle quali la prima entro il 31 marzo, la seconda entro il 30 giugno, la terza entro 30 settembre di ogni anno di competenza e la quarta entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta dell'anno, sulla base dei dati consuntivi forniti dall'Ufficio Personale del Comune Capoconvenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capoconvenzione entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati.

Al Segretario comunale spettano anche i buoni-pasto maturati presso i due Comuni, che sono a carico di ogni Comune per le rispettive prestazioni. Anche in questo caso i buoni-pasto vengono erogati complessivamente dal Comune Capoconvenzione, previa comunicazione mensile del Comune di Buti per quelli di propria competenza, e salvo richiesta di rimborso al Comune di Buti delle sue spettanze.

Al Segretario comunale sarà corrisposto, per accedere alla sede del Comune di Buti, il rimborso delle spese di viaggio, così come previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. 16.5.2001, sulla base delle quantificazioni stabilite da specifiche disposizioni di legge, per gli spostamenti necessari raggiungere il Comune Capoconvenzione. La relativa spesa resta a completo carico del Comune di Buti, così come le retribuzioni/indennità/diritti che riguardano l'espletamento del servizio per ogni singolo Comune.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati direttamente da celeri mezzi di trasporto.

In caso di applicazione della normativa in materia di galleggiamento, il Comune Capo-Convenzione provvederà ad erogare il relativo trattamento economico relativo all'istituto contrattuale, rimettendo la spesa esclusivamente all'ente interessato.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati secondo la ripartizione percentuale delle spese di convenzionamento.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art.106 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato e sottoscritto in data 17 dicembre 2020 (integrativo dell'art.3 del CCNL di categoria del 1° marzo 2011), graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Buti al 30%
- Comune di Lucca al 70%.

Il trattamento economico del Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è calcolato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo complessivamente non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento (comprensiva dell'indennità di Convenzione), nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa. Alla liquidazione provvede comunque complessivamente il Comune Capoconvenzione, previa comunicazione del Comune di Buti e salvo richiesta di rimborso al Comune di Buti delle sue spettanze.

#### ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione

#### ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione é da intendersi valida a decorrere dal 1° gennaio 2023 ovvero dalla data di presa servizio del Segretario comunale titolare, e sino al 31 dicembre 2025.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scadenza naturale,
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali interessate;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario comunale prenderà servizio nel Comune Capoconvenzione, salvo che il medesimo opti per il Comune Buti, previo consenso del Sindaco del Comune di Lucca.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Firenze - Albo Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La popolazione complessiva al 31 dicembre 2021 è di \_\_\_\_\_ abitanti, come di seguito ripartita in base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente:

Comune di Buti: Abitanti 5574 Classe III

Comune di Lucca: Abitanti \_\_\_\_\_ Classe IA

#### ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

#### ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura UTG di Firenze Albo Segretari Comunali e Provinciali, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Lucca

Il Sindaco del Comune di Buti